Sent. n. 140/2026 pubbl. il 29/10/2026
Cron. n. : 4257/2026
Rep. n. 167/2026 del 29/10/2026

138/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Venezia composto dai magistrati

Marco Campagnolo – presidente

Carlo Azzolini – giudice

Laura Marangoni – giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso da

EDILCASSA VENETO, con sede in Marghera (VE), Via Alessandro Volta n. 38, cf. 94009780274, in persona del Presidente sig. Giovanni Lovato (doc. 01), con l'avv. Daniele Ganz – ricorrente

nei confronti di

SEFERI BESARTA, nato in Macedonia del Nord il 24.12.1998, cf SFRBRT98T64Z148D, titolare della impresa individuale Edilferro corrente in 30015 Chioggia (VE), via Adige 1, PEC edilferro.seferi@pec.it – convenuta

oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

art. 118 disp. attuaz cpc.

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della convenuta;

Firmato Da: MARCO CAMPAGNOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5c26196fa35192e3b2156fb4e20fd760

verificato che la notifica è stata eseguita come segue:

Ricevuta di accettazione. Il giorno 28/07/2026 alle ore 10:30:22 (+0200) il messaggio "TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA - PROC. PREFALLIMENTARE N. 138 - 1/2026 - NOTIFICA DECRETO DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE" proveniente da tribunale.venezia@civile.ptel.giustiziacert.it e indirizzato a: edilferro.seferi@pec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema e inoltrato. Identificativo messaggio: 6D6BC16B.02659030.A7D8ACD1.4AE06C02.posta-certificata@legalmail.it

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

visto l'esito dell'udienza in data 28.10.2026;

rilevato che con decreto 14.10.2026, visto l'art. 44 CCII, è stata revocata la concessione del termine di 60 giorni concesso il 16.9.2026 per inadempimento della parte agli obblighi stabiliti (pagamento delle spese di procedura pari a € 15.000,00);

considerato che il tribunale di Venezia è competente ai sensi dell'art. 27, 2° e 3° comma lett. c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in un comune compreso nel circondario dell'intestato Tribunale;

considerato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, non essendo dimostrati i requisiti congiunti dell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi anteriore al deposito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a € 30.000,00 (art. 49, 5° comma CCII);

Firmato Da: MARCO CAMPAGNOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5c26196fa35192e3b2156fb4e20fd760

ritenuto che l'impresa commerciale debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'ammontare dei debiti maturati, ovvero:

debiti tributari risultanti dal prospetto trasmesso da Agenzia delle Entrate: € 677.796,94;

debiti contributivi risultanti dal prospetto trasmesso dall'INPS: € 317.666,18;

debiti verso la parte ricorrente: decreto ingiuntivo definitivo n. 198/2026 (n. 717/2026 RG), Giudice del Lavoro del Tribunale Venezia (doc. 03), e atto di precetto notificato in area web in data 4.6.2026 (doc. 05), di € 34.172,95;

ritenuto di nominare curatore la dott.ssa Chiara Conte con studio in Venezia, iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 49 CCII,

dichiara aperta la liquidazione giudiziale di SEFERI BESARTA, nato in Macedonia del Nord il 24.12.1998, cf SFRBRT98T64Z148D, titolare della impresa individuale Edilferro corrente in 30015 Chioggia (VE), via Adige 1, PEC edilferro.seferi@pec.it

nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

nomina curatore la dott.ssa Chiara Conte già nominata CG nel procedimento ex art. 44 CCII, con invito ad accettare la nomina entro due giorni dalla comunicazione;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

Firmato Da: MARCO CAMPAGNOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5c26196fa35192e3b2156fb4e20fd760

fissa l'udienza del **24.2.2027 ore 9:20** davanti al giudice delegato per l'esame dello stato passivo;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, 2° comma CCII all'indirizzo di PEC del curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendo che le domande depositate oltre il termine sono considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-quinques e 155-*sexies* disp. attuaz. cpc a effettuare le seguenti attività: a) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.5.2002, n. 115;

ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49, 4° comma CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Venezia, 28.10.2026.

Il Presidente

Marco Campagnolo

Firmato Da: MARCO CAMPAGNOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5c26196fa35192e3b2156fb4e20fd760